

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 551/2012 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ⁽¹⁾ ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali contingenti tariffari autonomi nell'ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire per due prodotti, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato.

(2) I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(3) È inoltre opportuno adeguare la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.2633.

(4) Inoltre, per il contingente recante il numero d'ordine 09.2767 non è più nell'interesse dell'Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2012. È pertanto opportuno chiudere tale contingente tariffario con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012 e cancellare la riga corrispondente dall'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(5) Poiché alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal

1° gennaio 2012 e altre dal 1° luglio 2012, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalle stesse date e dovrebbe entrare immediatamente in vigore al momento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe recanti i numeri d'ordine 09.2644 e 09.2645 che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 sono sostituite dalla righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2633 è sostituita dalla riga che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 4) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2767 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. FREDERIKSEN

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punti 1 e 3

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2644	ex 3824 90 97	96	Preparazione contenente: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile — il 10 %, ma non più del 28 % di adipato di dimetile e — non più del 25 % di succinato di dimetile	1.7-31.12	7 500 tonnellate	0
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)	1.7-31.12	650 tonnellate	0
09.2633	ex 8504 40 82	20	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici ⁽¹⁾	1.1-31.12	4 500 000 unità	0

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, punto 2

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)	1.1-31.12	1 000 000 tonnellate	0
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1-31.12	25 000 tonnellate	0
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1-31.12	3 000 tonnellate	0